

CODICE ETICO

Preambolo

L'Ateneo "Università Telematica Pegaso" ha come propri capisaldi i principi espressi nella Costituzione Italiana agli articoli 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), 33 (libertà d'insegnamento) e 34 (diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi).

L'Ateneo si impegna a gestire la propria attività con integrità e lealtà, in conformità alle regole definite nel presente Codice Etico e nel Modello di organizzazione e gestione ex Decreto 231/01 (di seguito "il Modello").

L'Ateneo assume come proprie le principali finalità di promuovere la ricerca e la formazione di livello superiore in una ottica di eccellenza, con corretto spirito critico ed adeguate relazioni interpersonali, condivisione dei risultati e scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

L'Ateneo si impegna a: tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire la partecipazione, valorizzare il merito.

Tali impegni sono assunti dai singoli appartenenti alla comunità di *Università Telematica Pegaso*, ovvero da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti, nell'ambito dei fondamentali doveri di: rispetto, responsabilità, servizio nei confronti della comunità universitaria e della società civile, promozione degli studi e della ricerca, riconoscimento dell'impegno e del merito, correttezza e trasparenza, collaborazione.

In particolare, gli appartenenti alla comunità universitaria rifiutano ogni forma di pregiudizio, ogni molestia o fastidio, ogni prassi umiliante, ogni idea di superiorità.

Tutti i componenti dell'Ateneo si impegnano a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza.

Gli appartenenti alla comunità universitaria, dirigenti, dipendenti e collaboratori, ognuno nell'ambito del proprio ruolo, si impegnano ad osservare gli standard di condotta stabiliti nel presente Codice Etico, le regole definite nel Modello di organizzazione e gestione, le procedure

ed i regolamenti interni.

Il Codice Etico non intende sostituirsi o sovrapporsi in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, bensì proporsi quale elemento di sintesi ispirato ad un patrimonio condiviso di valori e di regole di condotta adottati nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana.

I. PRINCIPI ETICI E VALORI FONDANTI DI UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Art. 1: «Doveri Fondamentali»

1. L'Ateneo ritiene essenziali: l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto.
2. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria hanno il dovere di correttezza e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità.

Art. 2: «Libertà di Espressione»

1. L'Ateneo si impegna a garantire la libertà intellettuale ed il libero scambio delle idee, nonché a proteggere i suoi componenti da qualsiasi tentativo di limitazione o violazione di tali aspetti.
2. In particolare, la libertà di insegnamento e di ricerca è per l'Ateneo essenziale all'attività istituzionale. Il personale docente deve attenersi ad un comportamento che abbia come riferimento etico e giuridico la libertà di giudizio e di corretta interpretazione, ispirata ad onestà e responsabilità nei confronti dei valori della ricerca.

Art. 3: «Valorizzazione della Ricerca»

1. L'Ateneo si propone di contribuire, nel modo più efficace ed incisivo, all'accrescimento del sapere ed alle ricadute sociali delle proprie attività di ricerca.

Art. 4: «Rifiuto di Ogni Ingiusta Discriminazione»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo hanno il diritto ad essere trattati con spirito di comprensione, rispetto e considerazione, a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, tra i quali la religione, le convinzioni personali e politiche, il genere, l'orientamento sessuale, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, la disabilità, le condizioni personali e di salute, la genitorialità, lo stato civile, l'età.

Sussiste una discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma.

2. L'Ateneo incentiva, anche ai fini di cui all'art. 5 del presente Codice, la costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, che assicuri la valorizzazione del benessere di chi lavora e si ponga contro le discriminazioni.

Art. 5: «Molestie Sessuali»

1. L'Ateneo non tollera il compimento, da parte di uno qualsiasi dei suoi componenti o collaboratori, di abusi o molestie di natura sessuale, intesi anche come condotte discriminatorie lesive della dignità, ed assicura al riguardo sollecita protezione.
2. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e chi è molestato costituisce circostanza aggravante.
3. Considerato il ruolo educativo dell'Ateneo, gli abusi o le molestie sessuali da parte dei docenti nei confronti di studenti assumono particolare gravità.

Art. 6: «Proprietà Intellettuale e Plagio»

1. L'Ateneo si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio; i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia.
2. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Ricorre altresì plagio qualora lo studente utilizzi, senza rielaborazione e/o indicazione della fonte, interi brani di libro, saggio su rivista o altro materiale per la predisposizione di elaborati comunque utili al superamento di esami di profitto o di laurea.

Art. 7: «Conflitto di Interessi»

1. Si verifica conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Ateneo, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasti effettivamente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda

anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Ateneo può riguardare: il suo interesse personale; l'interesse del coniuge, di un parente o affine o altre persone fisiche; l'interesse di enti o persone giuridiche con cui egli intrattenga un rapporto commerciale, di lavoro, di collaborazione, associativo o nell'ambito dei quali ricopra cariche negli organi di governo o di rappresentanza; l'interesse di enti o persone giuridiche di cui egli abbia, direttamente o indirettamente, il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione; l'interesse di terzi, qualora ne possano derivare vantaggi.
3. Il componente dell'Ateneo che, in una determinata operazione o circostanza, abbia interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito, nonché dal compiere atti anche solo potenzialmente lesivi dell'interesse dell'Ateneo stesso.

Art. 8: «Doveri di Imparzialità, Integrità e Correttezza»

1. L'Ateneo disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con i meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e le libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, ed esige che i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo si astengano da tale costume e riferiscano al Rettore i casi sospetti.

Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, un componente del personale tecnico-amministrativo - anche in una posizione finanziata da fondi esterni - utilizzi il proprio ruolo e la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti coniugi, conviventi, parenti, affini fino al quarto grado.

2. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, se derivanti da condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità.

Art. 9: «Abuso della Propria Posizione»

1. A nessun componente dell'Ateneo è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di ottenere vantaggi personali o di forzare altri componenti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi dai quali egli possa trarre vantaggio. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppure non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 10: «Uso delle Risorse dell'Università»

1. I componenti dell'Ateneo devono utilizzare le risorse dell'Università in maniera responsabile e diligente.
2. In particolare ogni componente deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - utilizzare i beni e le risorse della società secondo le policies aziendali, osservando i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
 - evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'Ateneo;
 - mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti l'Università;
 - non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione.
3. Configura in ogni caso illecito disciplinare l'utilizzazione o la concessione a persone o enti esterni di attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in tutti i casi non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 11: «Uso delle applicazioni informatiche»

1. I componenti dell'Ateneo sono tenuti ad utilizzare le dotazioni hardware e software messe a disposizione dall'Università esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle finalità dell'Università. In particolare, i destinatari del Codice sono tenuti a:
 - a) rispettare le procedure previste dalle *policies* di sicurezza dell'Ateneo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;

- b) non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- c) rispettare le procedure previste dalle *polices* di utilizzo della posta elettronica;
- d) non “navigare” su siti non direttamente connessi alle ragioni del proprio ufficio e/o servizio.

Art. 12: «Tutela dell’immagine»

1. La buona reputazione e/o l’immagine di UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO rappresenta una risorsa immateriale essenziale.
2. Tutti i dipendenti si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti e terzi in generale, mantenendo un comportamento che sia funzionale a tenere alta la reputazione della società.

Art. 13: «Tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro»

1. L’Ateneo implementa la professionalità dei propri dipendenti promuovendo una formazione professionale continua.
2. L’Ateneo inoltre provvede a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia, col fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 14: «Doni e Benefici»

1. I componenti dell’Ateneo sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
2. Possono essere accettate le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, sempre che l’accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.
3. Costituisce aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art. 15: «Trattamento dei dati contabili»

1. I destinatari del Codice devono operare nel rispetto dei principi di veridicità, completezza, chiarezza e tempestività delle informazioni di natura contabile.

In forza di tali principi, tutte le operazioni e le transazioni poste in essere da UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO devono essere correttamente registrate nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

In particolare è necessario che ciascuna operazione o transazione sia supportata da adeguata documentazione, per mezzo della quale sia possibile verificare la natura e la causale dell'operazione nonché i soggetti che l'abbiano gestita e autorizzata.

2. Quanto precede deve estendersi anche all'ipotesi di pagamento di somme o traslazione di beni effettuati da persone o società per conto di UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO.

3. Al fine di massimizzare il valore della partecipazione dei soci, l'Università adotta specifici sistemi di pianificazione finanziaria, di controllo e di contabilità. In particolare l'Ateneo garantisce che tutte le operazioni:

- siano autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro;
- siano registrate, contabilizzate e documentate;
- siano rendicontate periodicamente in maniera completa, accurata, attendibile e chiara;
- siano conformi alle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione;
- siano compiute informando i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi delle stesse e sensibilizzando questi ultimi circa l'importanza del controllo interno;
- siano compiute analizzando e gestendo, con diligenza professionale, i rischi imprenditoriali connessi;
- siano compiute in conformità alle tipiche procedure di *business*, secondo cui le decisioni gestionali devono essere basate su analisi economiche che prevedano una prudente valutazione dei rischi. L'osservanza di tali procedure garantisce che i beni aziendali vengano impiegati in maniera ottimale;
- siano basate su decisioni prese da un livello manageriale adeguato in relazione ai temi finanziari, fiscali e contabili.

Art. 16: «Politica ambientale»

1. L'Università si impegna a realizzare i propri obiettivi economici senza danneggiare l'ambiente ed in particolare a:
 - controllare e monitorare costantemente l'impatto ambientale dell'attività aziendale;
 - rispettare la legislazione nazionale e dell'Unione Europea in materia ambientale;
 - definire adeguate politiche idonee a perseguire gli obiettivi economici dell'impresa e, al contempo, tutelare l'ambiente;
 - sensibilizzare dipendenti e collaboratori della società al rispetto e alla tutela del patrimonio ambientale;
 - prevenire i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231/01.

Art. 17: «Informazioni Riservate»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo sono tenuti a: rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'istituzione detiene informazioni protette; non rivelare dati o informazioni relativi alla partecipazione a gare o riferibili ad Organi accademici; consultare soltanto atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

II. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS¹

Art. 18: «Rapporti con i clienti»

1. Tutti i dipendenti dell'Ateneo (a tutti i livelli di responsabilità) e tutti i destinatari del Codice devono gestire i rapporti con i clienti che usufruiscono dei servizi dell'Università secondo i principi di onestà, correttezza professionale e trasparenza.

In particolare, i dipendenti dell'Ateneo devono:

- evitare di porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti dei clienti;
- elaborare modalità di comunicazione finalizzate a fornire ai clienti informazioni chiare,

¹ Il termine Stakeholders indica quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'Ateneo, che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche e alle possibili azioni svolte dall'Università. Rientrano, tra gli stakeholders, a mero titolo esemplificativo i dipendenti, i clienti, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i partner commerciali e/o finanziari, le istituzioni territoriali.

complete, accurate, nonché indicazioni idonee ad evitare pratiche elusive o comunque scorrette;

- garantire il massimo livello di qualità dei servizi forniti;
- recepire eventuali suggerimenti o reclami da parte dei clienti;
- assicurare trasparenza al rapporto instaurato con i clienti.

Art. 19: «Rapporti con i fornitori»

1. Al fine di garantire un elevato livello di soddisfazione del cliente, l'Università selezionerà i fornitori secondo criteri di qualità, innovazione, tenendo conto del costo dei prodotti e dei servizi offerti.
2. Nella selezione dei fornitori, i dipendenti dell'Ateneo dovranno tener conto, altresì, della condivisione che i primi mostrano di manifestare verso i valori enunciati nel presente Codice.
3. I dipendenti di Università Telematica Pegaso sono tenuti ad intrattenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e collaborativi e ad adottare nei loro confronti un comportamento obiettivo ed esente da favoritismi, anche ai fini di una più adeguata tutela degli interessi aziendali.
4. L'Ateneo si impegna a non imporre ai fornitori condizioni vessatorie o eccessivamente gravose e ad evitare, ove possibile, che si instaurino forme di dipendenza economica e/o finanziaria del fornitore nei confronti della società. Ciò anche allo scopo di promuovere l'adeguamento dei fornitori ad elevati *standards* di qualità nella prestazione dei servizi.

Art. 20: «Rapporti con il personale»

1. L'Ateneo vieta ogni discriminazione di sesso, età, etnia, opinioni politiche e convinzioni religiose sia nell'ambito del processo di selezione del personale, sia nel corso del rapporto lavorativo, garantendo pari opportunità a tutti i lavoratori, anche in termini di avanzamento professionale.
2. L'Università garantisce che tutti i dipendenti, in relazione ad ogni aspetto del rapporto lavorativo (assunzione, formazione, retribuzione, promozioni, trasferimenti e cessazione), vengano trattati in modo conforme alle capacità richieste dal ruolo svolto.

Art. 21: «Rapporti con la Pubblica Amministrazione»

1. I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti, in maniera trasparente, solo dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati.
2. È fatto divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione o ad altri mezzi di pagamento che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Omaggi e/o cortesie nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche dovranno essere:

- ammessi dalla normativa vigente;
 - di modico valore e proporzionati alla situazione;
 - tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi;
 - autorizzati secondo specifiche procedure aziendali e documentati in modo adeguato.
3. Con le istituzioni pubbliche, clienti o fornitrici di UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, quest'ultima dovrà agire nel rispetto della disciplina regolatrice degli acquisti o delle vendite di beni e/o servizi in favore di tali istituzioni.

L'attività di lobby può essere svolta solo alle seguenti condizioni:

- ove consentito dalle leggi vigenti;
 - in conformità al presente Codice Etico e alle eventuali procedure specificamente prescritte da UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO.
4. I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere, in generale, improntati alla trasparenza, chiarezza, correttezza e i soggetti con cui la Società entra in contatto non devono essere indotti ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

In particolare, i rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere conformi ai seguenti principi:

- non è consentito, al fine di ottenere un trattamento più favorevole, offrire denaro,

doni, servizi, prestazioni o favori di valore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che stranieri, a meno che non si tratti di doni od utilità d'uso, dal modico valore;

- è vietato compiere atti di corruzione oppure, in ogni caso, tenere comportamenti collusivi di qualsiasi natura. Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di denaro od altre utilità idonee a compromettere l'indipendenza di giudizio della P.A. (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello nazionale), neanche a seguito di pressioni illecite. UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO non accetta e non avalla alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in qualsiasi forma o modo.
- l'Ateneo ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (sotto qualsiasi forma) di introiti provenienti da attività criminali. Pertanto, i dipendenti dell'Università devono verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse quelle di natura finanziaria) su controparti commerciali e su fornitori, al fine di appurare la rispettabilità di questi e la legittimità delle attività svolte, prima di intrattenere rapporti d'affari. A tale fine, UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO si impegna ad ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione che risulti competente;
- i medesimi divieti di cui sopra valgono nell'ambito di qualsivoglia trattativa d'affari o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito delle gare pubbliche d'appalto è necessario operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale e comunque in conformità ai principi sopra espressi;
- consulenti o soggetti terzi che operino per conto dell'Università con la Pubblica Amministrazione non devono trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;
- è vietato per l'Ateneo intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex-impiegati della PA italiana od estera (o con persone dagli stessi segnalate), salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente comunicati alla Direzione Risorse Umane e valutati congiuntamente all'Organismo di Vigilanza prima che si proceda all'eventuale assunzione;

- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari (erogazioni, contributi o finanziamenti) per fini diversi rispetto a quelli per i quali sono stati assegnati;
- è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto ed arrecare danno alla Pubblica Amministrazione.

Art. 22: «Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni»

1. UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni, né a loro rappresentanti e candidati.
2. L'Ateneo consente l'erogazione di contributi ad enti, associazioni e fondazioni senza fini di lucro la cui attività abbia un elevato valore sociale, culturale, ambientale e di ricerca scientifica.

III. ATTUAZIONE E CONTROLLO

Art. 23: «Osservanza del Codice Etico»

1. Tutti i componenti dell'Ateneo, i clienti e i fornitori esterni di beni e servizi sono tenuti ad osservare il presente Codice. Essi possono rivolgersi al Rettore e all'Organismo di Vigilanza per segnalare e/o chiedere chiarimenti in relazione alle condotte di dubbia conformità.
2. Il mancato rispetto del presente Codice costituisce motivo di contestazione da parte degli organi competenti e di irrogazione di una sanzione, sulla base di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. Analogamente, il mancato rispetto dei principi del presente Codice costituisce motivo di risoluzione dei contratti conclusi con fornitori esterni di beni o servizi.

Art. 24: «Attuazione e controllo del Codice da parte dell'Organismo di Vigilanza»

1. Il controllo circa il rispetto del Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito secondo le prescrizioni formulate nel Modello di organizzazione e gestione, e a tutte le

persone che, a vario titolo, abbiano funzioni di responsabilità in seno all'Ateneo.

2. L'Organismo di Vigilanza svolge, oltre al controllo e all'aggiornamento del Modello, e oltre all'attività di formazione sui contenuti del Decreto 231/01, specifici compiti volti all'attuazione del presente Codice, ed in particolare:

- promuove e monitora il rispetto del Codice nell'ottica di evitare il pericolo della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- coordina la revisione periodica del Codice, anche attraverso proprie proposte di adeguamento/aggiornamento;
- esamina le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- segnala agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Codice, se del caso suggerendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate;
- controlla che i dipendenti che segnalino comportamenti non conformi al Codice, al Modello e alle procedure operative non siano oggetto di trattamenti punitivi, ritorsivi o discriminatori (disciplina del c.d. "Whistleblowing");
- implementa programmi di comunicazione e formazione specifica al *management* e ai dipendenti sui contenuti del Decreto 231/01.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- realizza piani di comunicazione e formazione in materia 231/01;
- analizza il piano di lavoro predisposto dalla funzione audit e le relazioni periodiche della stessa, ove attuati, sempre con riferimento alle tematiche di rilevanza per la disciplina del decreto 231/01;

Art. 25: «Violazioni del Codice»

1. Qualora il Rettore riceva una segnalazione o rilevi d'ufficio la violazione di una disposizione del presente Codice, del Modello o delle procedure operative, ne dà immediata comunicazione all'interessato ed effettua, entro trenta giorni, una prima istruttoria unitamente all'OdV, al termine della quale informa della questione i

competenti Organi accademici per quanto di pertinenza.

2. Tutte le violazioni devono essere segnalate prontamente all'Organismo di Vigilanza (si veda sul punto l'art. 26 del presente Codice in tema di c.d. "Whistleblowing").

Art. 26: «Sanzioni»

1. In caso di violazione del presente Codice, del Modello o delle procedure operative è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni disciplinari.
2. La sanzione prevista nei confronti del personale, docente e non docente, per la violazione delle disposizioni del presente Codice, del Modello e delle procedure operative, si sostanzia nella irrogazione di una sanzione proporzionata alla gravità della violazione. A tale sanzione, nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 7 e 9 del presente Codice, è associata l'interdizione dallo svolgimento di incarichi accademici per il periodo massimo di un anno.

Le violazioni realizzate da parte dei dipendenti possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario sussistente con la società, con le relative conseguenze contrattuali e di legge, in conformità alle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati in conformità alle leggi vigenti ed ai relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali e sono commisurati alla specifica violazione commessa.

Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui la violazione costituisca reato ma il giudizio penale non sia stato instaurato; per converso, le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui la violazione non costituisca reato.

3. La sanzione prevista nei confronti degli studenti per la violazione delle disposizioni del presente Codice si sostanzia nell'ammonizione. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità il Rettore, sentiti gli Organi accademici, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione diesame di profitto o di laurea.

Art. 27: «Dovere di segnalazione (c.d. "Whistleblowing")»

1. Tutte le violazioni del presente Codice e/o delle norme contenute nel Modello di

organizzazione e gestione, nonché delle procedure operative devono essere segnalate prontamente e in forma scritta (anche mediante e-mail) all'Organismo di Vigilanza.

2. L'Organismo assicura che i segnalanti in buona fede non vengano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato e la riservatezza dei fatti riferiti, fatti salvi gli obblighi di legge e i diritti spettanti alla Società.
3. L'Organismo di Vigilanza risponde tempestivamente a ciascuna richiesta di chiarimento sulle tematiche afferenti alla normativa del Decreto 231/01.

Art. 28: «Entrata in Vigore»

1. Il presente Codice ha natura regolamentare. Entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo ed è reso consultabile in un'apposita sezione della pagina web di Ateneo.

Art. 29: «Aggiornamento del Codice»

1. Il Codice può essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.
2. Di tutte le eventuali modificazioni apportate alla presente versione del Codice viene data pubblicità con le medesime modalità sopra illustrate.